Reg. n. ____/2023

CONVENZIONE INTERCOMUNALE
PER L'ESPLETAMENTO ASSOCIATO DEI SERVIZI DI CANILE SANITARIO PUBBLICO CATTURA, RIFUGIO E AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI

Premesso che:

- La Legge 14/8/1991, n. 281 prevede che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati.
- Tale obbligo è ulteriormente confermato dalla Legge Regionale 26/7/1993 n. 34 e dal suo regolamento di esecuzione n. 2 del 11/11/1993 (D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993);
- In particolare, la legge regionale n. 34/1993:
  - agli articoli 6 e 7, dispone che i Comuni istituiscano e mantengano in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati, operando in forma preferibilmente associata;
  - all'articolo 8, prevede che i Comuni promuovano e sostengano le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non sia stata reclamata.
- I suddetti servizi a partire dall'anno 1999 erano stati svolti in maniera associata da diversi Comuni insistenti sul territorio dell'ASL CN2 Alba-Bra:
  - dal 24/11/1999 al 27/6/2006, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, mediante la convenzione denominata Associazione intercomunale Ca.In.;
  - dal 28/6/2006 al 28/9/2008, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, mediante il Consorzio intercomunale Ca.In.;
  - dal 29/9/2008, tramite la Ca.In. s.r.l., società "in house providing" dei medesimi Comuni derivante dalla trasformazione del predetto Consorzio ai sensi dell'articolo 115 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;

  che hanno assicurato, nel corso degli anni:
  - il servizio di cattura dei cani randagi, nonché di osservazione degli stessi nella struttura appositamente costruita nel territorio comunale di Bra, frazione Pollenzo, via Langhe n. 23, all'interno della particella Foglio 70, attuale n. 422 del Catasto Urbano;
  - il servizio di promozione dell'affidamento dei cani randagi sani non reclamati, nell'area appositamente allestita a fianco della struttura di cui sopra, all'interno della medesima particella catastale, con la collaborazione di associazione animalista autorizzata e convenzionata, che ha portato a risultati di assoluto rilievo, garantendo risparmi molto significativi per gli enti associati tenendo una media annuale di incidenza cani entrati/cani affidati di oltre il 95%, ed una media assoluta annuale di incidenza cani affidati/cani in carico tra il 70 e l'80%, entrambe con trend in aumento;
  - il servizio di canile-rifugio per i cani di cui non sia possibile pervenire in tempi brevi all'affidamento, tramite contratti e convenzioni con strutture private situate nel territorio dell'ASL CN 2.
- A seguito dello scioglimento della società Ca.In. s.r.l. il Comune di Bra aveva manifestato la propria intenzione di procedere allo svolgimento delle sopraelencate funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore, e si è dichiarato disponibile ad assicurare tali servizi, mediante l'esternalizzazione sopra accennata, anche a favore di altri Comuni che intendessero convenzionarsi con il Comune di Bra stesso ai sensi dell'articolo 30 del precitato D.Lgs. 267/2000, assumendosi il ruolo di Comune capofila delegato ai sensi del comma 4 del

medesimo articolo;

- Il Comune di Bra e altri Comuni del territorio, già facenti parte delle precedenti forme associative, avevano quindi stipulato una convenzione intercomunale finalizzata alla gestione in forma dei servizi di cattura dei cani vaganti sui propri territori, comprendente la restituzione degli animali;
- A seguito dei risultati positivi della convenzione e della rinnovata disponibilità manifestata dal Comune di Bra, i Comuni sotto elencati, già facenti parte delle precedenti forme associative e dunque insistenti sul territorio dell'ASL CN2, ritengono di rinnovare l'adesione a tale forma convenzionale secondo le modalità sopra generalizzate.

Tutto ciò premesso, i Comuni di

1. Barolo nella persona di _____
2. Bra nella persona di _____
3. Castagnito nella persona di _____
4. Castiglione Falletto nella persona di _____
5. Cherasco nella persona di _____
6. Corneliano d'Alba nella persona di _____
7. Diano d'Alba nella persona di _____
8. Feisoglio nella persona di _____
9. Grinzane Cavour nella persona di _____
10. Monforte d'Alba nella persona di _____
11. Neive nella persona di _____
12. Novello nella persona di _____
13. Piobesi d'Alba nella persona di _____
14. Priocca nella persona di _____
15. Roddi nella persona di _____
16. Roddino nella persona di _____
17. Sanfré nella persona di _____
18. Serralunga d'Alba nella persona di _____
19. Sinio nella persona di _____
20. Sommariva Bosco nella persona di _____
21. Verduno nella persona di _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Generalità, oggetto e finalità della convenzione

1. I Comuni contraenti istituiscono fra loro, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, la presente convenzione avente per oggetto l'espletamento associato dei servizi di canile sanitario pubblico nonché di cattura, rifugio e affidamento di cani randagi rinvenuti nei rispettivi territori.

2. La convenzione mira in particolare all'attuazione delle finalità di cui alla normativa vigente in materia sul territorio della Regione Piemonte, citata in premessa, ed in particolare all'assolvimento da parte dei Comuni convenzionati:

a) dell'obbligo di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito servizio di canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
b) del dovere di promuovere e sostenere iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non sia stata reclamata;
c) dell'obbligo di provvedere a canili rifugio per gli animali canini randagi non reclamati o riconsegnati ai legittimi proprietari ed in attesa di affidamento;

quanto sopra in linea con le finalità di rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, di cui alla normativa statale e regionale in materia.

3. La convenzione mira inoltre ad assicurare a ciascun Comune economicità, efficacia ed efficienza dei servizi di cui sopra, sfruttando il know how maturato dalle precedenti esperienze associative ed in particolare la grande capacità dimostrata nel limitare al massimo la cronicizzazione dell'ospitamento in canile a favore dell'affidamento a nuove famiglie dei cani catturati.

4. La sede amministrativa del servizio è istituita presso la sede del Comune capofila in Bra, Piazza Caduti per la Libertà, n. 14. La sede operativa del servizio è istituita presso le strutture di custodia site in Bra, Frazione Pollenzo, via Langhe n. 23, descritte nel successivo articolo 2.

ARTICOLO 2 – Obbligazioni e rapporti non finanziari - Comune capofila - Delega di funzioni.

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Comuni convenzionati designano il Comune di Bra quale capofila, delegando le proprie funzioni in materia al Comune stesso, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti alla convenzione.

2. In particolare:

- Il Comune di Bra mette a disposizione, per l'espletamento dei servizi sopra elencati a favore dei Comuni convenzionati, le seguenti strutture in suo possesso, appositamente realizzate nel territorio del Comune di Bra, in Frazione Pollenzo, via Langhe n. 23 (F. 70, n. 422 C.E.U.):
  a) Canile sanitario, costituito da n. 25 box per la custodia singola degli animali catturati collegati da una pensilina coperta, da un edificio comprendente un ufficio, un deposito alimenti e disinfettanti, un servizio igienico, un box di isolamento ed una sala medica;
  b) Area affidamento costituita da:
     - un edificio con locale ufficio, locale cucina, servizi igienici;
     - un edificio con sala polivalente ed annessi locale toelettatura cani e spogliatoio personale;
     - n. 24 box in muratura per il ricovero di max n. 80 cani (compatibilmente con le esigenze degli animali ospitati);
     - n. 3 box in legno per cani anziani;
     - area verde e vialetti inghiaiati;
     - container refrigerato per ricovero derrate alimentari;
     - tettoia in muratura, contenente n. 3 box di isolamento, chiusi e riscaldati.

  c) un'area verde adiacente all'area affidamento, utile per lo sgambamento degli animali, in cui sono presenti alcuni altri box per animali;
- I Comuni convenzionati:
  - Individuano, nella struttura di cui alla precedente lettera a), il canile pubblico di osservazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 34/1993 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 4359/1993; nei beni strumentali di cui alla lettera b), le strutture attraverso le quali promuovere e sostenere iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi catturati nei rispettivi territori che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico, non siano stati riconsegnati ai legittimi proprietari e la cui proprietà non sia stata reclamata;
  - Delegano al Comune di Bra di procedere allo svolgimento delle relative funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria (secondo la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001), tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore, precisando che per gestione si intendono tutti gli adempimenti previsti all'articolo 1 della presente convenzione e che saranno maggiormente precisati nel capitolato speciale d'appalto allegato alla documentazione di gara nonché nel conseguente contratto che verrà stipulato dal Comune di Bra per conto dei Comuni convenzionati; l'appalto dovrà comprendere anche la fornitura del servizio di canile rifugio in altre eventuali sedi, comunque ricomprese nel territorio dell'ASL CN2, per quei cani che non sia stato possibile affidare nel periodo di permanenza nelle strutture dell'area di affidamento di cui alla precedente lettera b); il contratto di servizio dovrà comprendere

inoltre i cani facenti capo a ciascun Comune partecipante e già presenti nel canile sanitario, nell'area di affidamento o in altri canili rifugio, per precedente gestione alla data di decorrenza del contratto stesso;

- acconsentono affinché il Comune preveda nell'ambito del servizio la possibilità per il gestore di effettuare un'attività di "pensione cani" rivolta al pubblico indistinto, nell'ambito della quale il gestore potrà richiedere un contributo a coloro che facciano ospitare temporaneamente presso il canile i propri animali. Resta inteso che tale attività non comporterà alcun onere ulteriore da parte dei Comuni della Convenzione e che dovrà svolgersi in forma limitata, secondo i termini che verranno meglio specificati nell'ambito della documentazione di appalto, senza compromettere lo svolgimento dell'attività principale che rimane quella di gestione di canile sanitario e area affidamento.

3. Il Comune Capofila dovrà:

a) provvedere a stipulare i contratti e le convenzioni di cui sopra seguendo gli indirizzi dell'assemblea dei Comuni convenzionati;
b) mettere a disposizione le strutture sopra indicate e provvederne la manutenzione straordinaria secondo la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed i patti eventualmente stabiliti dal contratto di servizio stipulato col gestore;
c) mettere a disposizione della convenzione, nell'ambito del suo incarico dirigenziale presso il Comune di Bra, il proprio Dirigente responsabile del servizio, di cui al successivo articolo 3;
d) curare il controllo di gestione, di polizia amministrativa e di igiene pubblica, sotto la direzione delle competenti autorità sanitarie, sull'espletamento dei suddetti servizi;
e) disciplinare le responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, e terzi derivanti dai rapporti con il soggetto affidatario del servizio, nonché con le associazioni di cui al comma precedente.

4. I Comuni convenzionati, con la sottoscrizione del presente atto, assumono reciprocamente nei confronti del Comune capofila di Bra nonché degli altri Comuni gli obblighi di:

a) riconoscere ed adempiere alle obbligazioni previste per ciascun Comune partecipante dal contratto di servizio che il Comune di Bra stipulerà in nome e per conto della Convenzione nell'ambito degli indirizzi generali eventualmente forniti dall'Assemblea dei Comuni, dando ampio mandato al suddetto Comune capofila circa l'individuazione delle ottimali forme di gestione del servizio;
b) individuare, a richiesta del Comune capofila, e comunicare all'appaltatore del servizio uno o più referenti comunali autorizzati, oltre alle forze di polizia operanti sul rispettivo territorio comunale, a richiedere l'intervento dell'appaltatore per la cattura dei randagi;
c) provvedere al sostegno, nelle forme e nei modi che verranno concordati tra le parti, di ogni attività di partecipazione tesa a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione del servizio;
d) adottare, nel territorio di competenza, ogni opportuna iniziativa atta a contrastare il randagismo, eventualmente concordando le stesse con il Comune capofila, il gestore del servizio e l'associazione animalista operante nel canile;
e) collaborare, tramite i propri uffici, alla individuazione dei proprietari degli animali catturati ed alla riconsegna a questi entro i termini di legge, assentendo con la presente convenzione alla concessione dell'esazione direttamente da parte dell'appaltatore a suo favore ed carico dei proprietari dei randagi catturati, dei rimborsi che il capitolato d'appalto potrà eventualmente stabilire per le spese sostenute per la cattura ed il mantenimento fino alla riconsegna, attivandosi altresì per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa a carico dei proprietari stessi per mancata custodia o per abbandono;
f) collaborare per quanto possibile, nelle forme e nei modi che verranno concordati tra le parti, alle iniziative mirate all'affido dei cani ospiti della struttura e alla raccolta di fondi e materiale per la gestione dello stesso, all'effettuazione delle pratiche di affido e alla sensibilizzazione della popolazione.

5. I rapporti e gli obblighi finanziari tra i Comuni ed il Comune capofila sono regolati nel

successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 - Forme di partecipazione, consultazione e controllo da parte dei comuni associati

1. Allo scopo di assicurare forme di partecipazione, consultazione e controllo, tra gli Enti contraenti vengono istituiti i seguenti organi:

a) l'Assemblea dei rappresentanti dei singoli comuni convenzionati, composta dai Sindaci o dagli amministratori comunali dagli stessi delegati in via occasionale o permanente, dotati di potere di voto rapportato alla spesa fatturata a ciascun Comune nell'anno solare precedente in esecuzione della presente convenzione e/o del contratto di servizio esterno;

b) il Dirigente Responsabile per l'esecuzione del contratto, individuato dal Comune di Bra fra i propri dirigenti secondo le forme ordinamentali e contrattuali collettive vigenti, il quale è responsabile dell'esecuzione del contratto e della corretta e puntuale sorveglianza sull'esecuzione del servizio;

c) il Referente, nominato dal gestore del servizio, al quale sono conferite le funzioni gestionali di conduzione del servizio stesso, compresa la responsabilità delle strutture, la conduzione degli impianti ed il funzionamento degli stessi.

2. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di gestione del canile. Essa si esprime deliberando atti di indirizzo al Comune capofila. L'Assemblea viene convocata dal Comune capofila ordinariamente una volta ad anno solare per informare tutte le Amministrazioni Comunali partecipanti sulle attività svolte e sullo stato di gestione della struttura. L'Assemblea può essere convocata anche straordinariamente previa formale richiesta di almeno due Amministrazioni Comunali, per discutere ed esaminare eventuali problematiche sorte o possibili modifiche del servizio o della convenzione. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti rappresentanti più del 50% del potere di voto complessivo di cui al precedente comma 1. Le deliberazioni sono validamente assunte solo con il voto unanime dei Comuni presenti o rappresentati. E' possibile di volta in volta per singola seduta conferire la delega di partecipazione e voto da uno o più Comuni ad altri Comuni della Convenzione per singola seduta.

3. II Dirigente responsabile per l'esecuzione del contratto è il Dirigente individuato fra i propri dirigenti dal Comune capofila ai sensi della normativa vigente in tema di incarichi dirigenziali. Egli ha funzioni di coordinamento e controllo e tiene i rapporti tra le Amministrazioni Comunali, il gestore, gli organi di polizia locale, nonché il Servizio Veterinario. Sottoscrive il contratto col gestore, impartisce ad esso e concorda con l'associazione animalista convenzionata le direttive da seguire per la corretta gestione del servizio, tiene i rapporti della Convenzione con i terzi.

4. II Referente individuato dal gestore ha funzioni di gestione diretta del servizio e provvede ad organizzare il proprio personale per ottimizzare le risorse umane. Redige la documentazione di accettazione e dimissione dei cani, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 4 – Obbligazioni e rapporti finanziari

I costi dei servizi assicurati dalla Convenzione consistono in:

a) spese per i servizi di cattura, custodia presso il canile sanitario e promozione dell'affidamento;
b) spese di custodia presso eventuali altre strutture di canile rifugio;
c) spese:
   - per utenze, abbonamenti e consumi;
   - per manutenzioni ordinarie;
   - generali, amministrative, fiscali o non diversamente imputabili.

Non vengono imputati alla convenzione i costi generali del Comune di Bra per le funzioni di cui al precedente articolo 2, comma 3.

1. Il complesso dei costi suddetti (IVA esclusa) verrà stabilito come base d'asta, secondo le modalità individuate nel relativo disciplinare, per la gara pubblica di affidamento dei servizi. Non faranno parte della base d'asta i rimborsi eventualmente concessi all'appaltatore dal capitolato d'appalto esclusivamente a carico dei proprietari dei randagi catturati nel caso di riconsegna degli stessi.

2. La spesa complessiva effettiva annuale, derivante dall'espletamento della gara, verrà sopportata in comune e proporzionalmente dagli enti convenzionati. A tal proposito, anche sulla base dell'esame dei bilanci degli ultimi anni delle precedenti gestioni associate, viene stabilita la seguente modalità di ripartizione:

- per 2/3 sulla base del numero di abitanti del singolo Comune riferito all'anno precedente, come risultante al 31/12;
- per i 1/3 sulla base della somma dei giorni effettivi di presenza in area affidamento dei cani randagi di competenza di ogni singolo Comune, riferita all'anno precedente, come risultante dal prospetto presentato dal gestore.

3. Il totale delle due quote costituirà l'importo a carico della singola Amministrazione comunale servita per l'anno di riferimento. L'importo sarà fatturato a ciascun Comune dall'appaltatore secondo le modalità stabilite dal capitolato d'appalto e/o dal contratto di servizio. Sebbene in base all'attuale criterio scelto il numero di catture non venga considerato ai fini della ripartizione delle spese, per espressa richiesta dei Comuni convenzionati il Capitolato d'Appalto dovrà prevedere corrette modalità di informazione sulle presenza di animali in canile, in particolare dovrà essere previsto un obbligo per l'appaltatore di comunicare al singolo Comune, entro un tempo congruo dal momento della cattura, la presenza di ogni nuovo animale randagio nelle proprie strutture.

4. Le percentuali e i criteri di ripartizione di cui al presente articolo possono essere rivisti previo conforme indirizzo unanime dell'Assemblea dei Comuni, che i Comuni stessi si impegnano fin d'ora ad osservare.

5. Nel caso di spese particolarmente rilevanti per manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni o risanamenti conservativi che il Comune di Bra dovesse sopportare per l'adeguamento delle strutture messe a disposizione come sopra a nuove normative sanitarie o di sicurezza, o comunque richieste dalle competenti Autorità sanitarie o da forza maggiore, il Comune capofila stesso potrà chiedere agli altri Comuni convenzionati un eventuale contributo a copertura parziale o totale della spesa patita. La misura ed i criteri di ripartizione del contributo vengono stabiliti da apposito indirizzo dell'Assemblea dei Comuni convenzionati, che i Comuni stessi si impegnano ad osservare.

6. Qualora il Comune di Bra, durante il corso di validità della Convenzione Intercomunale, ravvisi la necessità di realizzare una nuova struttura comprensiva di canile sanitario e canile rifugio, con caratteristiche di capienza almeno equivalenti a quella attuale, in sostituzione della struttura sita in via Langhe n°23, i Comuni convenzionati acconsentono alla realizzazione dell'opera e al suo successivo utilizzo al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla presente Convenzione. La spesa per la realizzazione dell'opera sarà sostenuta dal Comune di Bra e l'eventuale partecipazione economica da parte degli altri Comuni convenzionati avverrà solo previa comunicazione e discussione in sede di Assemblea.

ARTICOLO 5 - Durata – Scioglimento anticipato - Ulteriori adesioni

1. La durata della convenzione è fissata in anni 10, con decorrenza dal 01.10.2023 e scadenza al 30.09.2033, salvo l'eventuale volontà di scioglimento in data diversa, precedente o successiva, espressa con deliberazione consiliare dall'unanimità dei Comuni pro tempore partecipanti alla convenzione.

2. Alla convenzione possono aderire tutti i Comuni appartenenti all'ASL CN2, in forma singola o associata, anche successivamente alla data di prima stipulazione, mediante idoneo atto deliberativo del Comune nuovo aderente, presa d'atto del Dirigente responsabile del servizio e senza necessità di singola presa d'atto da parte degli Enti che a quella data risultino già

convenzionati. Possono aderire anche Comuni o forme associative comunali appartenenti alle ASL confinanti con il territorio dell'ASL CN2, previa autorizzazione dei servizi veterinari pubblici delle rispettive ASL e dell'ASL CN2, cui spetta territorialmente la sorveglianza veterinaria. Il Comune nuovo aderente assume tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. Pertanto la presente convenzione si intende, nei limiti sopra specificati, aperta.

ARTICOLO 6 - Recesso – Responsabilità - Rescissione

1. Per motivi legati alla certezza della base d'asta del contratto con il gestore esterno, nonché all'adempimento degli obblighi di gestione associata dei servizi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è consentito ai Comuni partecipanti il recesso nel periodo di convenzione decorrente dalla data di prima stipulazione della stessa fino alla data di prima scadenza del contratto che verrà stipulato dal Comune capofila con il gestore esterno e comunque non prima di tre anni dalla decorrenza del contratto medesimo. Successivamente, la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione è concessa ad ogni Comune associato solo alle date di scadenza dei successivi contratti stipulati dal Comune capofila per conto della Convenzione. In tal caso, la manifestazione di volontà di recesso dovrà essere effettuata con comunicazione scritta e ricettizia, fatta pervenire al Comune capofila con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del contratto di esternalizzazione in corso ed in ogni caso con l'impegno di onorare, per la parte di competenza, degli eventuali debiti con la ditta affidataria del servizio. In ogni caso, i cani eventualmente presenti all'interno delle strutture della Convenzione in carico al Comune recedente dovranno essere dallo stesso presi in consegna e trasferiti altrove entro un mese dalla data di effetto del recesso.
2. I Comuni convenzionati sono individualmente responsabili per l'adempimento agli impegni di cui al precedente articolo 2, comma 4. In particolare, ogni Comune è contrattualmente e civilmente responsabile, nei confronti del gestore esterno individuato, per ogni canone, addebito o spesa regolarmente fatturata ai sensi della presente convenzione e del contratto di servizio stipulato dal Comune capofila per conto della convenzione.
3. Su conforme indirizzo dell'Assemblea dei Comuni convenzionati, il Comune capofila può procedere alla rescissione unilaterale della convenzione nei confronti dei Comuni che non adempiano agli obblighi derivanti dalla medesima. In tal caso si applicano le modalità di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 7 - Competenza territoriale

1. Relativamente al servizio di cattura dei cani randagi, la presente costituisce autorizzazione all'esercizio del servizio per conto dei Comuni convenzionati in tutto il territorio dei medesimi, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che il servizio di accalappiamento viene svolto secondo le procedure previste dalla legge e dunque a tali disposizioni l'Amministrazione Comunale associata deve attenersi.
2. II personale incaricato dal gestore di effettuare le operazioni di cattura è autorizzato ad operare sull'intero territorio di tutti i Comuni convenzionati, fermo il rispetto della normativa vigente e delle modalità operative previste dal presente atto e dal capitolato d'appalto.
3. Al gestore potrà competere, se e nella misura prevista dal Capitolato d'appalto e/o dal contratto, un rimborso direttamente esigibile a carico del proprietario dell'animale incustodito catturato eventualmente restituitogli.

ARTICOLO 8 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia. In tutti i casi in cui la presente convenzione citi norme di legge, o regolamentari che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende

effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

2. La presente entra in vigore dalla data convenzionale di stipulazione, indicata nell'atto originale sottoscritto da tutti i rappresentanti sopra indicati.

3. In caso di controversie civili in ordine alla presente convenzione, il foro competente è quello di riferimento del Comune capofila, cui si potrà adire solo previo tentativo di soluzione della controversia da parte dell'Assemblea dei Comuni e, in seconda istanza, previa mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 4/3/2010, n. 28.

Letto, confermato e sottoscritto

Bra, li 30 settembre 2023

Per il Comune di	Barolo	
Per il Comune di	Bra	
Per il Comune di	Castagnito	
Per il Comune di	Castiglione Falletto	
Per il Comune di	Cherasco	
Per il Comune di	Corneliano d'Alba	
Per il Comune di	Diano d'Alba	
Per il Comune di	Feisoglio	
Per il Comune di	Grinzane Cavour	
Per il Comune di	Monforte d'Alba	
Per il Comune di	Neive	
Per il Comune di	Novello	
Per il Comune di	Piobesi d'Alba	
Per il Comune di	Priocca	
Per il Comune di	Roddi	
Per il Comune di	Roddino	
Per il Comune di	Sanfré	
Per il Comune di	Serralunga d'Alba	
Per il Comune di	Sinio	
Per il Comune di	Sommariva del Bosco	
Per il Comune di	Verduno	